

**ALLEGATO "A" all'atto n. 2585 di raccolta.**

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

**ASSOCIAZIONE NO-PROFIT ESPERTI OSTEOPOROSI**

**ART. 1 (Denominazione, sede e durata)**

È costituita fra i presenti, una associazione avente la seguente denominazione "**Associazione No-Profit Esperti Osteoporosi**" in sigla anche "**ANEOP**" da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di VERONA e con durata illimitata.

**ART. 2 (Scopo, finalità e attività)**

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati: perseguendo una o più delle seguenti attività di interesse generale:

1. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
2. educazione, istruzione e formazione professionale;
3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

L'attività verrà svolta mediante le seguenti attività:

- promuovere e realizzare attività e iniziative formative a favore di professionisti dell'assistenza sanitaria finalizzate all'aggiornamento professionale, agli scambi culturali e di esperienza clinica riguardo le malattie ossee fragilizzanti e del metabolismo fosfo-calcico, in conformità alla normativa vigente e alle direttive ministeriali o degli Enti istituzionalmente preposti alla tutela della salute e della formazione;

- promuovere la realizzazione, con o senza la collaborazione e il coinvolgimento di associazioni di pazienti, di attività e iniziative formative e sociali a favore e per il supporto dei pazienti affetti dalle varie forme di osteoporosi e/o da malattie ossee;

- sensibilizzare le Regioni, le Aziende Sanitarie e, le Società Scientifiche, ed istituzioni e organismi pubblici e privati che operino in ambito sanitario e non riguardo l'importanza della corretta gestione clinica delle malattie ossee fragilizzanti mediante centri con adeguate competenze in ambito diagnostico, preventivo, curativo e riabilitativo ;

- promuovere la diffusione e l'applicazione delle linee guida e raccomandazioni disponibili riguardo le malattie ossee fragilizzanti in collaborazione con le Agenzie per i Servizi Sanitari Regionali (o con Enti pubblici equiparati o assimilati), con le Società Scientifiche e con la Federazione Italiana delle Società Medico-Scientifiche (FISM).

ANEOP potrà pertanto:

- promuovere e organizzare convegni sulle malattie ossee fragilizzanti in presenza o a distanza ed in particolare almeno 1 congresso annuale;

- promuovere e organizzare corsi di aggiornamento sulle recenti acquisizioni in ambito diagnostico, terapeutico, e riabilitativo;

- progettare, realizzare e curare la diffusione di pubblicazioni o attività editoriali cartacee o telematiche destinate a operatori sanitari e a persone con malattie ossee fragilizzanti;

- facilitare e coordinare le relazioni fra quanti, persone fisiche e istituzioni, siano interessati alla conoscenza delle malattie ossee fragilizzanti;

- incentivare e agevolare i contatti fra clinici italiani delle varie discipline che si occupano di malattie ossee fragilizzanti.

- aggiornare i soci riguardo eventi scientifici e di aggiornamento che si svolgano

nelle Regioni di competenza.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative o indispensabili per la realizzazione delle stesse attività.

### **ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

### **ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno altresì l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la eventuale quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

### **ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione comunicando la sua decisione in forma scritta al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### **ART. 6 (Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo o CD;
- Il segretario;
- il Vice-Presidente;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore legale dei conti.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **ART. 7 (Assemblea)**

L'Assemblea è la riunione in forma collegiale dei Soci presieduta dal Presidente dell'ANEOP e deve essere convocata, in presenza o da remoto, almeno una volta l'anno possibilmente in occasione del Congresso Annuale. La convocazione avviene per opera del Presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice-Presidente e può altresì essere convocata se ne viene fatta richiesta motivata da un terzo dei componenti il CD o da un decimo dei Soci aventi diritto di voto al momento della richiesta.

L'Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima della data fissata mediante comunicazione nella quale devono essere specificati gli argomenti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione può avvenire mediante lettera raccomandata AR o per posta elettronica certificata o meno. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno devono essere pubblicati sul sito web dell'Associazione.

L'assemblea può esser tenuta in video-conferenza o audio-conferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In particolare, è necessario che:

- (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'Associazione.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Alla Assemblea dei soci sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria al conseguimento degli scopi dell'Associazione. Essa discute e delibera su tutte le tematiche all'ordine del giorno.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà dei Soci più uno in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei votanti

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

#### **ART. 8 (Consiglio Direttivo)**

Il CD è composto, di norma, dal Presidente e da nove Consiglieri, due dei quali con funzioni rispettivamente di vice-Presidente e Segretario. È possibile prevedere e proporre una composizione del CD con un numero inferiore di membri; la proposta deve essere discussa e approvata in Assemblea.

I componenti del CD sono proposti dal Presidente e confermati per acclamazione dai Soci, restano in carica tre anni e sono rieleggibili anche consecutivamente ma non per più di tre volte.

Le elezioni avvengono di norma nell'Assemblea costituita in occasione del Congresso Annuale convocato nell'ultimo anno del triennio. Il Presidente rimane in carica un anno e può essere rieletto come tale solo per un secondo anno. Il CD viene convocato dal Presidente almeno una volta all'anno in presenza e in occasione del Congresso Annuale. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno può avvenire sia mediante lettera raccomandata AR sia a mezzo di posta elettronica certificata o meno.

Compiti del Consiglio Direttivo

Il CD:

- in occasione della sua prima riunione, da tenersi ove possibile in presenza propone fra i suoi componenti il Presidente, il vice-Presidente e il Segretario; che poi saranno ratificati dall'Assemblea dei Soci per acclamazione.

- stabilisce i programmi di attività associativa per l'anno in corso secondo gli obiettivi perseguiti dall'ANEOP;
- provvede all'organizzazione e all'amministrazione dell'Associazione;
- stabilisce la eventuale quota associativa annuale;
- stabilisce sede, data, temi e relatori del Congresso annuale;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea e dirige l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione.

Le decisioni del CD sono valide quando intervengono alla seduta regolarmente convocata almeno la metà più uno dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente o, in sua assenza, del vice-Presidente, è vincolante e lo stesso non può astenersi. Il CD può comunque considerarsi regolarmente costituito e operativo se la sua composizione è pari o superiore alla metà più uno del numero dei Consiglieri e se uno di essi si identifica con la figura del Presidente o del vice-Presidente in carica per il triennio in corso.

È ammessa la possibilità che le adunanze del CD si tengano per video-conferenza e/o audio-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere.

#### **ART. 9 (Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente rimane in carica un anno e può essere rieletto come tale solo per un secondo anno. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni, in caso di impossibilità anche del Vice-Presidente può subentrare anche il Segretario.

#### **ART. 10 (Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla

adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti previsti dalla legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 11 (Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **ART. 12 (Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 14 (Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

#### **ART. 15 (Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale predisposto dal Consiglio Direttivo, che deve essere presentato e approvato dalla Assemblea in occasione del Congresso Annuale. Il Bilancio, qualora la legge applicabile lo richieda, deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### **ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)**

Ricorrendone i presupposti di Legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Ricorrendone i presupposti di Legge, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

### **ART. 17 (Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati ANEOP ed ANEOP-Future, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, ove nominato.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone domanda al Consiglio Direttivo, che dovrà esprimersi nei 30 giorni successivi.

### **ART. 18 (Volontari)**

I volontari sono persone che per libera scelta svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per il tramite dell'associazione

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

### **ART. 19 (Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

### **ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, quando la Legge applicabile lo richieda, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo Settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

### **ART. 21 (Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dalla legislazione vigente in materia e, in quanto compatibile, dal Codice

civile.

Firmato: Gatti Davide

Firmato: Mattia Marino Notaio